

STATUTO

**D.F. SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTROVILLARI CS VIA MICHELE
LA SALA 55

Numero REA: CS - 201712

Codice fiscale: 02964180786

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-11-2008 - Statuto completo	2
--	---

	dicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.	
	" STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE	
	E' costituita una società cooperativa sociale con sede nel Comune di	
	Castrovillari (CS) denominata	
	"D.F. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Alla Cooperativa si applicano le norme di cui al titolo VI del Libro	
	quinto codice civile, le leggi speciali sulla cooperazione, le disposizio-	
	ni della legge n° 460/1997, le disposizioni della legge 381/1991 , le	
	disposizioni della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazio-	
	ni relative alla posizione dei soci lavoratori, le norme contenute in	
	questo atto, ed inoltre per tutto quanto non previsto nelle suddette	
	fonti normative, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle	
	società a responsabilità limitata.	
	L'Organo Amministrativo potrà trasferire la sede sociale in qualsiasi	
	indirizzo del Comune innanzi indicato, nonchè istituire e sopprimere,	
	nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di legge, succursali, agen-	
	zie e rappresentanze anche altrove, nei modi, forme e termini di leg-	
	ge.	
	Spetta ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso	
	da quello innanzi indicato, nonchè istituire e sopprimere sedi secon-	
	darie.	
	ARTICOLO 2) DURATA	

	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquan-	
	ta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei so-	
	ci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 3) SCOPO MUTUALISTICO	
	La società si propone, con spirito mutualistico e senza fini di lucro, lo	
	scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la ge-	
	stione di servizi socio-sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 1 pri-	
	mo comma lettera a) della legge 381/1991. Il tutto con l'obiettivo di	
	conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e	
	di persone disagiate, malate, nei settori dell'assistenza sociale e socio	
	sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e for-	
	mazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicu-	
	rare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e ma-	
	teriale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno,	
	di rischio, di emarginazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, fa-	
	centi parte delle categorie bisognose di intervento sociale per moti-	
	vazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o socia-	
	le, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibil-	
	mente migliori di quelle rinvenibili sul mercato, facendo conseguire	
	sia ai soci operatori che a terzi beni e servizi di particolare rilevanza	
	sociale a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato,	

	tutelando gli interessi, la salute e la sicurezza dei soci e dei terzi sud-	
	detti.	
	Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori intendono perseguire è, al	
	contempo, quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economi-	
	che, sociali e professionali e quant'altro risulta dall'allegato statuto	
	nel corpo del presente atto costitutivo.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci in-	
	staurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	con il principio della parità di trattamento fra i soci cooperatori, ovve-	
	ro in qualsiasi altra forma consenta la legge italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della leg-	
	ge n.142/2001.	
	La cooperativa si propone, altresì, di far conseguire ai propri soci co-	
	operatori i servizi sociali che costituiscono l'oggetto dell'attività della	
	cooperativa.	
	La cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Mutualità prevalente	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a),	
	della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del	
	codice civile, in modo da procurare beni e servizi di particolare rile-	
	vanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di	
	non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto re-	

	lative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente	
	dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a	
	mutualità prevalente (art. 111- <i>septies</i> disp. att. c.c.).	
	L'Organo Amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico (art.2545 c.c.) tenendo conto della particolarità dello	
	scopo mutualistico proprio della cooperativa. A tal fine essi devono	
	evidenziare:	
	il rapporto fra la gestione sociale attuata e la causa mutualistica del-	
	la cooperativa e le modalità di organizzazione dell'attività mutualistica	
	della società a beneficio delle persone svantaggiate e dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	i criteri seguiti per la distribuzione degli utili per la formazione delle	
	riserve statutarie e per l'ammissione di nuovi soci cooperatori;	
	i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali e nell'impiego delle re-	
	lative risorse;	
	i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in altre società;	
	il rapporto esistente fra le partecipazioni dei soci cooperatori e l'am-	
	montare degli strumenti finanziari emessi dalla società e della relativa	
	remunerazione.	
	ARTICOLO 4) OGGETTO SOCIALE	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita al-	
	l'articolo precedente ed agli interessi e requisiti dei propri soci coope-	
	ratori, ha per oggetto l'assunzione di appalti, incarichi e contratti di	

	servizi inerenti:	
	- l'organizzazione e gestione di servizi di assistenza domiciliare sem-	
	plice o integrata, infermieristica e sanitaria, di attività a ciclo diurno	
	residenziali o semi residenziali, a favore di persone svantaggiate, an-	
	ziane, inferme o bisognose, di portatori di handicap, tossicodipen-	
	denti, di minori e famiglie in difficoltà;	
	- l'organizzazione e gestione dell'assistenza sanitaria ed infermieristi-	
	ca di cui sopra presso ospedali, case di cura, case di riposo, comu-	
	nità e luoghi di villeggiatura;	
	- la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, ed in particolare di	
	servizi assistenziali, scolastici di base, e di formazione professionale,	
	sanitari di base e a elevata integrazione sociosanitaria;	
	- l'intervento a favore di famiglie finalizzato all'educazione dei bambi-	
	ni, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno an-	
	che momentaneo;	
	- la gestione di attività e servizi di sostegno e riabilitazione, sia domi-	
	ciliari che presso strutture sanitarie, scuole e simili;	
	- il recupero psichico di degenti ed ex degenti in ospedali psichiatrici;	
	- l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salu-	
	te e la prevenzione delle malattie;	
	- la gestione di strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali,	
	di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, pale-	
	stre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e	
	grado, asili, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e	
	montane, campeggi, e lo svolgimento delle attività connesse di puli-	

	zia e sanificazione;	
	- la formazione professionale nei settori dei servizi sociali;	
	- la gestione di centri di accoglienza per stranieri o persone bisogno-	
	se;	
	- lo svolgimento di attività di sensibilizzazione della comunità locale	
	nei confronti delle persone svantaggiate, anziane, inferme o bisogno-	
	se;	
	- la promozione dell'impegno di istituzioni, enti pubblici e privati a fa-	
	vore di persone svantaggiate, e quindi la collaborazione in particolare	
	con enti pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni, società	
	ed enti che svolgano la propria attività nei settori suindicati.	
	Tutte le attività di cui all'oggetto sociale devono essere svolte nei li-	
	miti e nel rispetto delle norme che ne regolano l'esercizio, ed in parti-	
	colare nel rispetto della normativa inderogabile in tema di attività ri-	
	servate a soggetti iscritti ad appositi Ordini e/o Albi Professionali (cd	
	attività professionali riservate).	
	La Società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari,	
	creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà	
	di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. La Società, inoltre,	
	con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, può assumere interessen-	
	ze o partecipazioni in imprese che svolgono attività economiche e	
	potrà consociarsi ad altre cooperative per rendere più efficace la pro-	
	pria azione, nei limiti di legge, non a scopo di collocamento sul mer-	
	cato e conformemente alle finalità mutualistiche.	
	La società potrà aderire a qualsiasi organismo di Confederazione di	

	Cooperative e/o Consorzi o Associazioni.	
	ATTIVITA' ACCESSORIE	
	Nel rispetto delle inderogabili norme di legge, la Cooperativa può	
	svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale, promozionale	
	o formativa o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi so-	
	ciali, partecipare ad iniziative, anche con convenzioni, con Enti Pub-	
	blici e privati, che ivi concorrono in forza di leggi o deliberazioni am-	
	ministrative, per la realizzazione dei predetti scopi, nonchè compiere	
	tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o	
	utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diretta-	
	mente sia indirettamente, attinenti al medesimo.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa può integra-	
	re, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, la pro-	
	pria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed ade-	
	rendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo	
	cooperativo.	
	Essa, pertanto, in via esemplificativa, potrà:	
	- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, anche	
	in associazioni riconosciute;	
	- potrà prestare garanzie per facilitare l'ottenimento del credito ai	
	propri soci, agli Enti cui aderisce, nonchè a favore di altre cooperati-	
	ve.	
	Su delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire ad orga-	
	nizzazioni sindacali e ad associazioni di volontariato sociale, sia locali	
	che nazionali.	

	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessa-	
	ri o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costitu-	
	zione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed	
	eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non	
	di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungi-	
	mento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla leg-	
	ge e dai regolamenti e nel rispetto delle normative vigenti con parti-	
	colare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il	
	pubblico.	
	Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle	
	norme inderogabili che ne disciplinano l'esercizio, in particolare per	
	le attività di natura finanziaria.	
	La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte	
	dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, da enti locali, oltre i finanzia-	
	menti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici,	
	statali, parastatali o privati.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'art.2545 septies c.c.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 5) SOCI COOPERATORI	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	

	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci della cooperativa:	
	- le persone fisiche di ambo i sessi, purchè maggiorenni, che eserci-	
	tano professioni, arti o mestieri, attinenti alla natura dell'impresa e-	
	sercitata dalla Cooperativa, e che per la loro capacità effettiva di la-	
	voro, attitudine e specializzazione professionale, sono in grado di	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- le persone fisiche bisognose di intervento sociale, rientranti nelle	
	categorie previste nell'oggetto sociale, in qualità di "soci utenti" o	
	"soci fruitori" della cooperativa;	
	- i soci volontari, quali definiti dalla Legge 381/1991, disponibili a	
	prestare la propria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Detti soci cooperatori definiti soci lavoratori dalla legge n.142/2001	
	sono coloro che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa	
	o anche successivamente all'instaurazione del rapporto associativo	
	un ulteriore rapporto di lavoro.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della	
	cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione possono	
	essere soci le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanzia-	
	mento e lo sviluppo delle attività cooperative sociali.	
	Non possono essere soci i falliti non riabilitati, interdetti, inabilitati e	

	coloro che, comunque, abbiano interessi contrastanti con quelli della	
	società.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quelli della cooperativa. E', inoltre, fat-	
	to divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino un'at-	
	tività concorrente, nonchè di prestare lavoro a favore di terzi eser-	
	centi imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo	
	amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro.	
	ARTICOLO 6) SOCI VOLONTARI	
	Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, che costituiscono la ca-	
	tegoria dei soci cooperatori e/o lavoratori, i quali prestano la propria	
	attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità, è am-	
	messa la presenza di soci volontari ex articolo 2 legge n° 381/91 che	
	prestano la loro attività gratuitamente a favore della cooperativa per	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali .	
	I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci	
	ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo	
	dei soci. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo ad ec-	
	cezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni	
	sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parame-	

	tri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	Coloro che intendono essere ammessi come soci volontari della Co-	
	operativa dovranno presentare apposita domanda contenente:	
	- nome cognome luogo e data di nascita, residenza;	
	- indicazione della propria attività di lavoro;	
	- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni	
	ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	- il numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura co-	
	munque non inferiore nè superiore al limite massimo stabilito dalla	
	legge per i soci cooperatori;	
	- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili a titolo gratuito	
	per la Cooperativa.	
	Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo	
	Amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione	
	del libro dei soci.	
	In ogni caso l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con	
	la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci coo-	
	operatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.	
	Il socio volontario presta la propria attività di lavoro e tale prestazio-	
	ne sarà commisurata alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli	
	impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regola-	
	mento interno.	
	Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento dandone	
	comunicazione scritta tramite lettera raccomandata con un termine di	
	preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla	

	Cooperativa medesima nei casi previsti dal presente Statuto, compa-	
	tibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.	
	Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa	
	ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli	
	stessi termini previsti per i soci cooperatori.	
	Art. 7 (Categoria speciale di soci cooperatori)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla leg-	
	ge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei re-	
	quisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'inte-	
	resse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso su-	
	perare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione professionale in ragione	
	del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con	
	le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in gra-	
	do di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità	

	con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'art.25 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	

	suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale	
	categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:	
	a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	ARTICOLO 8) DOMANDA DI AMMISSIONE	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo	
	amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di	
	persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e della corrispondenza ai requisiti di cui all'art. 5;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica	

	svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla	
	agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo Am-	
	ministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di	
	sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dal-	
	l'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla	
	data dell'assemblea stessa.	
	L'Organo Amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota in-	
	tegrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ARTICOLO 9) OBBLIGHI DEL SOCIO	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i	
	soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo	
	amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istrut-	

	toria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei so-	
	ci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministra-	
	tori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello ri-	
	sultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni	
	dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	I soci, fermo restando le limitazioni di cui all'articolo 7 concorrono al-	
	la gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi so-	
	ciali e alla definizione della prima struttura di direzione e conduzione	
	della medesima;	
	partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisio-	
	ni concernenti le scelte strategiche, nonchè alla realizzazione dei pro-	
	cessi produttivi dell'azienda;	
	contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare ai	
	risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazio-	
	ne al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del	
	rapporto di lavoro nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibili per la cooperativa stessa.	

ARTICOLO 10) VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell' Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 8.

Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ARTICOLO 11) DIRITTI DEI SOCI

I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti mutualistici con la società, secondo le regole stabilite dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere

	di contrarre con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, compati-	
	bilmente con le esigenze della gestione sociale e la necessità di ri-	
	spettare il principio di parità di trattamento.	
	Pertanto, i "soci lavoratori" hanno, nei termini sopra indicati, diritto a	
	concludere contratti di lavoro con la cooperativa; i "soci utenti" han-	
	no, nei medesimi termini, diritto ad ottenere dalla cooperativa i servi-	
	zi sociali rientranti nell'oggetto sociale.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere	
	dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di	
	consultare anche tramite professionisti di loro fiducia i libri sociali ed	
	i documenti relativi all'amministrazione. Il socio non amministratore	
	che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei docu-	
	menti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'orga-	
	no amministrativo, il quale determinerà la data di inizio della consul-	
	tazione entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, comunican-	
	do tempestivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con rice-	
	vuta di ritorno ovvero tramite fax.	
	La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società,	
	con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario	
	svolgimento dell'attività.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei	
	conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con	
	la società.	
	ARTICOLO 12) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	

	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte o scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ARTICOLO 13) RECESSO DEL SOCIO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata a/r all'Organo Amministrativo che deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	L'Organo Amministrativo entro sessanta giorni successivi e sempre con raccomandata a/r deve comunicare al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici fra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	

	Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato,	
	far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	ARTICOLO 14) ESCLUSIONE	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'am-	
	missione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che deri-	
	vano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli orga-	
	ni sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le delibe-	
	razioni adottate dall'assemblea dei soci e/o dagli organi sociali salva	
	la facoltà di accordare al socio un termine non superiore a sessanta	
	giorni per adeguarsi;	
	d) che senza giustificato motivo non partecipi per più di quattro volte	
	di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del va-	
	lore della quota sottoscritta o ai pagamenti di somme dovute alla So-	
	cietà a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Coope-	

	rativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta	
	causa o giustificato motivo soggettivo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto	
	dalla cooperativa per inadempimento;	
	i) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previ-	
	ste dall'art.5 senza la prevista autorizzazione dell'organo Amministra-	
	tivo;	
	j) che sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pen-	
	sionistici previsti dalla legge ovvero si trovi in condizioni di sopravve-	
	nuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; in tal caso	
	quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo amministrati-	
	vo può derogare l'applicazione di detto punto fissando il limite massi-	
	mo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;	
	k) che abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rapporto di lavo-	
	ro con la cooperativa;	
	l) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza	
	ovvero incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavo-	
	ro previste nel regolamento interno ai sensi dell'art.6 della legge n.	
	142/2001 oppure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavo-	
	ro di riferimento;	
	m) che danneggi moralmente o materialmente la società o causi con-	
	trasti fra i soci;	
	n) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati	

	infamanti;	
	o) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli ob-	
	blighi assunti a qualunque titolo verso la società .	
	La relativa delibera va comunicata con raccomandata a/r al socio che	
	nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura degli Amministratori.	
	DELIBERE DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono co-	
	municate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di	
	decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccoman-	
	data entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dei provvedi-	
	menti stessi.	
	ARTICOLO 15) LIQUIDAZIONE	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto, ai sensi di legge, al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	
	lutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'im-	
	porto effettivamente versato e rivalutato.	

	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 -	
	quinqües, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	ARTICOLO 16) MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto han-	
	no diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, e-	
	ventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al pre-	
	cedente articolo 15.	
	Gli eredi o i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unita-	
	mente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto no-	
	torio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi	
	diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del	
	decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del	
	codice civile.	
	Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa pre-	
	sentazione della domanda di ammissione di cui al presente statuto,	
	cui consegnerà la deliberazione dell'Organo amministrativo che ne ac-	
	certa i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	

	art. 5. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art.15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresen-	
	tante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei	
	confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società	
	consenta la divisione, in questo caso agli eredi o legatari sarà attri-	
	buita una quota della partecipazione sociale del dante causa propor-	
	zionale ai diritti successori spettanti di tal che al momento del suben-	
	tro in società in luogo della partecipazione del dante causa, si avran-	
	no tante partecipazioni proporzionali e distinte per quanto saranno gli	
	eredi o i legatari, con i relativi diritti amministrativi e patrimoniali.	
	La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 8.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di u-	
	no solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.	
	ARTICOLO 17) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL	
	RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei so-	
	ci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo	
	non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere c), d) e), f), l),	

	m), o), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rim-	
	borso della partecipazione calcolata come sopra.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal gior-	
	no in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si mani-	
	festa l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso	
	questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la	
	Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	<u>STRUMENTI FINANZIARI</u>	
	ARTICOLO 18	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui al-	
	l'art. 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonchè	
	strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professio-	
	nali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispetti-	
	vamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle	

	d.a.t. del cod. civ..	
	ARTICOLO 19	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed	
	il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto	
	dall'art. 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corre-	
	sponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	ARTICOLO 20	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengo-	
	no attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei ti-	
	toli.	
	ARTICOLO 21	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente arti-	
	colo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto	
	dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le suc-	
	cessive disposizioni del presente statuto.	
	ARTICOLO 22	
	Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo, si rinvia alle dispo-	
	sizioni di legge in materia.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE: ED ESERCIZIO SOCIALE	

ARTICOLO 23) ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 100,00 (cento virgo-la zero zero) e non superiore ai limiti di legge;

2) dagli strumenti finanziari di cui al precedente art.18;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 24) BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede

	alla redazione del progetto di bilancio.	
	L'Organo Amministrativo documenta nella nota integrativa la condi-	
	zione di prevalenza ai sensi dell'art.2513 del cod.civ.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'ap-	
	provazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori	
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota inte-	
	grativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli	
	utili annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura pre-	
	vista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, effettivamente ver-	
	sato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore ai limiti di legge;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente	
	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini	
	del riconoscimento dei requisiti mutualistici.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivi-	

	sibili oppure riserve divisibili fra i soci non cooperatori.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mu-	
	tualità prevalente.	
	ARTICOLO 25) RISTORNI	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di eserci-	
	zio, può appostare somme al conto economico a titolo di rimborso,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera-	
	no sulla destinazione del rimborso che potrà essere attribuito me-	
	diate una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del rimborso ai singoli soci, dovrà essere effettuata	
	considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercor-	
	renti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 26) DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla leg-	
	ge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché	
	sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappre-	
	sentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono	

	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;	
	g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;	
	h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;	
	i) l'approvazione dei regolamenti interni.	
	Le decisioni dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.	
	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.	
	L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova del-	

l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 28 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assem- bleare: costituzione e *quorum* deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando
siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi

	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, sia in prima che in seconda convocazione. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla modifica del presente Statuto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di pa-	

	rità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del pro-	
	prio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e	
	la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adu-	
	nanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente	
	gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla di-	
	scussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i	
	luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli inter-	
	venuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il	
	presidente e il segretario.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel	
	libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora	
	nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammon-	
	tare della sua partecipazione.	
	Per i soci finanziatori si applicano le disposizioni di cui al precedente	
	Titolo IV.	
	Agli eventuali soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribui-	

	re più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della	
	quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri	
	stabiliti da un apposito regolamento.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personal-	
	mente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, median-	
	te delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, ap-	
	partenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanzia-	
	tore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto	
	nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un so-	
	cio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
	dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed	
	in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea	
	stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La no-	
	mina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un	
	notaio.	
	TITOLO VII	
	<u>Amministrazione</u>	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi	
	dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Ammi-	
	nistratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.	

	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di	
	amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consi-	
	glieri variabile da tre ad undici membri, ed il loro numero sarà deter-	
	minato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio	
	di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le perso-	
	ne indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo su-	
	periore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori o l'Amministratore Unico sono investiti dei più	
	ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestio-	
	ne della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci	
	dalla legge.	
	Esso può deliberare, pertanto, l'adesione della Cooperativa a consorzi	
	di cooperative o ad organismi federali e consortili, la cui azione possa	
	tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci, nonchè contrarre mu-	
	tui con istituti esercitanti il credito a medio e lungo termine, accon-	
	sentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari, rinunciare	
	ad ipoteche anche legali, esonerare i Conservatori dei Registri Immo-	
	biliari e del Pubblico Registro Automobilistico da ogni loro responsa-	
	bilità, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso tutti gli uffi-	
	ci pubblici e privati, banche ed istituti di credito, firmare, girare,	

	scontare e avallare cambiali ed altri effetti di commercio, emettere	
	assegni sui conti correnti intestati alla società anche allo scoperto e	
	nei limiti dello scoperto concesso; promuovere azioni o istanze giudi-	
	ziarie o amministrative in ogni grado di giurisdizione e avanti qualsia-	
	si magistratura anche amministrativa o tributaria, nominando all'uo-	
	po avvocati, procuratori alle liti e rappresentanti avanti alle Commis-	
	sioni Tributarie, transigere e compromettere in arbitri anche come a-	
	michevoli compositori.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni,	
	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in	
	materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisio-	
	ni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le even-	
	tuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministrato-	
	ri e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la	
	qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno isti-	
	tuire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita deli-	
	bera, l'ordinamento e le relative mansioni.	
	Art. 34 (Metodo decisionale collegiale)	

	Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Am-	

	ministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta	
	al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, de-	
	terminare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei	
	particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autoriz-	
	zati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, paga-	
	menti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe	
	conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo	
	amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procurato-	
	ri speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a	
	lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera	
	dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure a soci	
	cooperatori o ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-	
	genti al riguardo.	
	TITOLO VIII	
	Organo di controllo	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	

	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	TITOLO IX	
	<u>SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	<u>Art. 39 (Scioglimento anticipato)</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	<u>Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)</u>	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);	
	- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	

	zione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO X	
	<u>DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI</u>	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.	
	Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale,	

	dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matu-	
	rati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisi-	
	bili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una	
	quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati.	
	TITOLO XI	
	CLAUSOLA ARBITRALE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e	
	la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rappor-	
	to sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assem-	
	bleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero e/o non compromettibili per leg-	
	ge, dovrà essere risolta da un arbitro nominato, su istanza della par-	
	te più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione	
	ha sede la società.	
	La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determi-	
	nazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	

	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle pro-	
	mosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili re-	
	lativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17	
	gennaio 2003, n.5 e successive modifiche ed integrazioni.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la	
	"Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si appli-	
	cano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità li-	
	mitata."	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato let-	
	tura ai comparenti i quali, da me interpellati, lo approvano, confer-	
	mano e con me notaio lo sottoscrivono, in calce ed a margine dei fo-	
	gli intermedi, alle ore sedici e quaranta minuti.	
	Scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia ed integrato in	
	parte di mio pugno, su tredici fogli di cui occupa cinquanta pagine	
	intere e quanto sin qui della cinquantunesima.	
	F.to CARMELA DE FRANCO - ARRIGO ANNA - FRANCESCA TADDO-	
	NIO - STABILE MARIA - CARMELA CALVOSA - DE MAIO MATILDE -	
	RUSSO PAOLA ROSA - PINELLI DOMENICO - VINCENZO MALETTA	
	- LUIGI VITERITTI NOTAIO segue sigillo	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale carta-	
	ceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4, 5 del D.Lgs. 82/2005,	
	che si trasmette ad uso Registro Imprese.	